

COMUNE DI DOLO

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A FINI SOCIO-ASSISTENZIALI

Approvato con delibera C.C. n. 65 del 29.09.2009

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Requisiti per l'accesso ai contributi economici

Art. 4 – Tipologie di intervento economico

Art. 5 – Contributo economico a carattere continuativo o temporaneo

Art. 6 – Contributo economico straordinario

Art. 7 – Determinazione del contributo economico straordinario

Art. 8 – Contributi per persone ospiti di strutture residenziali

Art. 9 – Progetto d'intervento

Art. 10 – Motivi di esclusione dal contributo

Art. 11 – Durata e modalità di erogazione dei contributi economici

Art. 12 – Obblighi e responsabilità dei beneficiari di contributo

Art. 13 – Quantificazione del contributo economico

Art. 14 – Documentazione per la richiesta dei contributi economici

Art. 15 – Istruttoria

Art. 16 – Limiti di spesa di bilancio

Art. 17 – Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in conformità ai principi della Costituzione, della vigente normativa nazionale e regionale e dello Statuto comunale, disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi assistenziali di natura economica.
2. Le prestazioni di assistenza economica sono inscindibili dal contesto di una politica degli interventi e servizi indirizzati, nel loro insieme, a prevenire il bisogno assistenziale e l'emarginazione di persone e nuclei particolarmente deboli sul piano Sociale.
3. L'intervento economico ha carattere sussidiario e complementare rispetto agli altri interventi di natura sociale che possono concorrere a rimuovere le cause o ridurre lo stato di bisogno e lo stesso viene erogato per il tempo necessario al superamento dello stato di necessità.
4. Il bisogno economico è quantificato e qualificato sulla base di una verifica delle risorse del nucleo familiare come definito dal D.L.vo 130/2000 e/o del soggetto indigente e mediante la valutazione tecnico-professionale del Servizio Sociale.

Art. 2 – DESTINATARI

1. I destinatari degli interventi di cui al presente regolamento sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Dolo che si trovino in condizioni di comprovato disagio socio-economico come meglio definite nel successivo art. 13 .
2. Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili, salvo accordo con il Comune di residenza dei beneficiari dell'intervento per ottenere il ristoro delle somme versate. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, di emergenza e temporaneità tenendo conto, per quanto possibile, delle disposizioni del Regolamento.

Art. 3 – REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. Per accedere a tale sistema di contributi è necessario:
 - essere residenti (salvo i casi previsti all'art. 2 punto 2);
 - produrre la documentazione comprovante lo stato di bisogno (vedi art. 13);
 - aver concordato e *aderito ad* un Progetto d'Intervento (di seguito denominato P.I.) con il Servizio Sociale professionale, così come definito dall'art. 9.
 - non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 10.

Art. 4 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO ECONOMICO

1. Le tipologie di intervento economico erogabili sono le seguenti:
 - contributo economico per il raggiungimento del minimo vitale a carattere continuativo o temporaneo (cfr. art. 5);
 - contributo economico straordinario (cfr. art. 6);

Art. 5 – CONTRIBUTO ECONOMICO A CARATTERE CONTINUATIVO O TEMPORANEO

1. Per contributi economici a carattere continuativo o temporaneo si intendono i contributi erogati per un arco temporale di medio/lungo periodo, sulla base di un P.I. volto al superamento dello stato di bisogno.
2. Per le persone ultrasessantenni in condizione di comprovato bisogno e i cittadini che non possiedono capacità lavorativa, come da certificazione ex L.68/99 o altra documentazione comprovante la precarietà delle condizioni di salute, il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi o inferiore e potrà essere rinnovato previa rivalutazione del caso. In tutti gli altri casi il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovato previa rivalutazione del caso.

3. I contributi di cui al presente articolo non sono da intendersi come interventi sostitutivi di quelli erogati dalla Previdenza sociale.

Art. 6 – CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

1. Gli interventi economici a carattere straordinario sono erogati quando:
 - ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali, che compromettono temporaneamente l'equilibrio socio - economico del nucleo o della persona;
 - si renda necessario intervenire per il conseguimento di finalità volte a tutelare minori, anziani o soggetti deboli;
 - si renda necessario evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere compromesse.
2. Tali contributi sono erogati sulla base del P.I., per le seguenti finalità:
 - a) pagamento utenze domestiche, ad esclusione del telefono;
 - b) spese per trasloco;
 - c) arretrati affitto e spese condominiali;
 - d) spese relative all'accudimento dei figli, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ai servizi del territorio;
 - e) spese funerarie;
 - f) spese per la frequenza di centri ricreativi estivi per minori;
 - g) contributi per soggiorni climatici di anziani, disabili, minori;
 - h) sistemazione abitativa temporanea;
 - i) spese sanitarie;
 - j) spese derivanti da eventi eccezionali.
 - k) Spese per frequenza di istituti scolastici
3. L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza o insufficienza di altri benefici economici previsti dalla normativa vigente per sostenere il nucleo familiare.
4. Ove ritenuto opportuno dall'Assistente Sociale, l'importo del contributo potrà essere liquidato dal Comune direttamente al soggetto creditore ovvero con quietanza a terzi.
5. I contributi di cui al presente articolo possono anche avere natura di prestito d'onore da restituirsi con modalità concordate e sottoscritte dalle parti.
6. Le spese sostenute dovranno essere debitamente documentate.

Art. 7 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

1. Sono ammessi al contributo coloro i quali presentino un ISEE inferiore o equivalente all'ISEE considerato soglia per accedere ai contributi (vedi art.13) aumentato del 20%.
2. Il contributo concesso potrà coprire la spesa sostenuta/da sostenersi per un importo massimo annuo di € 3000 risultante dalla differenza tra la spesa sostenuta e la soglia Isee di cui all'art 13 del presente regolamento.

Art. 8 – CONTRIBUTI PER PERSONE OSPITI DI STRUTTURE RESIDENZIALI

1. Sono possibili forme di intervento concernenti un contributo economico per disabili, anziani e adulti in stato di disagio sociale ospiti di servizi residenziali.
2. Ai sensi dell'art. 24 lettera g della L. 328/2000 sarà riservata alle persone ricoverate una quota mensile per le piccole spese personali pari al 50% del reddito minimo d'inserimento di cui alla citata legge, ovvero una quota mensile pari al 25% del trattamento minimo INPS (importo mensile) fatta salva diversa quantificazione del bisogno concordata con il ricoverato.

Art. 9 – PROGETTO D'INTERVENTO

1. Il P.I. è l'insieme degli interventi finalizzati all'integrazione sociale, alla promozione dell'autonomia del beneficiario e al contenimento di situazioni di dipendenza assistenziale e può prevedere anche l'erogazione di interventi economici di cui all'art. 4. Nella determinazione dell'ammontare dei contributi l'Assistente Sociale si avvale dei parametri di cui all'art.13.
2. Il P.I. viene concordato con il richiedente e finalizzato all'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale. Tale Piano è elaborato utilizzando gli strumenti propri del Servizio Sociale professionale.
3. Il P.I. prevede un intervento di natura economica correlato con uno specifico obiettivo di integrazione sociale, mirante alla promozione dell'autonomia del beneficiario e al contenimento di situazioni di dipendenza assistenziale.
4. All'interno del P.I. verranno definiti obiettivi raggiungibili orientati al pieno sviluppo delle potenzialità di tutti i componenti del nucleo familiare, anche al fine del raggiungimento dell'autonomia economica, e concordati i tempi e modalità di verifica.
5. Per i destinatari degli interventi di nazionalità diversa da quella italiana, l'accesso alle provvidenze previste nel presente articolo può essere condizionato all'avvio dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ad un percorso di apprendimento e comprensione della lingua italiana, qualora non fosse già sufficientemente conosciuta.
6. Il P.I. verrà sottoscritto dalle parti prevedendo l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e dei componenti del suo nucleo familiare, finalizzati a superare la condizione di bisogno. Il richiedente il contributo è tenuto a rispettare gli impegni concordati tra le parti.
7. Sarà cura dell'Assistente Sociale verificare con il richiedente che lo stesso si sia attivato per accedere ai benefici cui potrebbe aver diritto in relazione alla sua situazione (es. bandi regionali di sostegno all'affitto, assegno di maternità/terzo figlio, bando alloggi ERP ecc..).
8. Coloro i quali hanno vincoli di parentela o un legame affettivo con il richiedente sono sentiti, ove possibile, allo scopo di verificare un loro auspicabile coinvolgimento nel P.I. e/o, avendone i mezzi, per far fronte in tutto o in parte alle esigenze economiche per le quali è richiesto l'intervento del Comune.

Art. 10 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

1. Costituiscono motivi di esclusione dal contributo, le sotto elencate situazioni:
 - a. proprietà o nuda proprietà o usufrutto di beni immobili oltre all'abitazione di residenza. Qualora ci siano altri beni immobili deve essere dimostrato di non poterne disporre ricavandone un'entrata economica;
 - b. proprietà di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro e che non risultino essenziali per la mobilità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare;
 - c. esistenza, al momento della presentazione della domanda, di depositi bancari o postali, titoli di stato (BOT, CCT, ecc.) ed altre forme di risparmio mobiliare (obbligazioni, azioni, quote di fondi di investimento, ecc.) che possono costituire una fonte di reddito sufficiente a superare il disagio che induce alla domanda di contributo o che se liquidati consentono di fronteggiare la situazione.
 - d. beneficiare di provvidenze e/o agevolazioni erogate in base a disposizioni di legge nazionale o regionale sufficienti a superare la situazione di disagio;
 - e. non ottemperanza degli obblighi e dell'assunzione delle responsabilità di cui all'art.12.

Art. 11 – DURATA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. Il contributo è concesso per il periodo necessario ad affrontare la situazione che ha determinato la presa in carico del richiedente.
2. L'erogazione del contributo può essere modificata od interrotta, in qualsiasi momento, qualora il P.I. posto in essere si dimostri non realizzabile per la mancata collaborazione da parte dei soggetti beneficiari e qualora gli stessi non ottemperino agli obblighi e alle responsabilità di cui all'art.12.

3. A seguito di valutazione del Servizio Sociale, il contributo economico può essere sostituito, a parità di valore, dalla fornitura di beni e/o servizi e/o dal pagamento di spese con onere economico a carico dell'ente. In questo caso la liquidazione del contributo verrà effettuata a favore del fornitore.

Art. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO

1. E' responsabilità ed obbligo dei destinatari dei contributi:
 - a) comunicare tempestivamente al servizio sociale ogni variazione relativa alla composizione del nucleo familiare, al reddito e al patrimonio dichiarati al momento della presentazione della domanda;
 - b) documentare la disponibilità al lavoro attraverso l'iscrizione al centro per l'impiego competente per territorio nonché ricercare attivamente ed accettare eventuali offerte di lavoro, anche se a tempo determinato, part-time e occasionali.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma 1, lett. b) non sono richiesti:
 - a) ai figli che, anche se maggiorenni, stanno concludendo l'iter di formazione secondaria superiore/universitaria fino ad un max di 26 anni d'età;
 - b) a coloro che attendono alla cura dei figli entro l'anno di età o di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o, ancora, di persone con handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3 della L. 104/92 che necessitano di assistenza continuativa;
 - c) a coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico ed incompatibile con l'attività lavorativa.

Art. 13 – QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

1. Per accedere ai contributi economici viene individuata annualmente una soglia ISEE sulla base del trattamento di pensione sociale moltiplicato per 13 mensilità dell'anno in corso.
2. In caso di nuclei familiari unipersonali, così come identificati dalla normativa sull'ISEE, la soglia ISEE viene aumentata del 10%
3. Nell'istruzione della pratica dovranno essere acquisiti elementi (vedi tabella 2) sufficienti a fornire un quadro complessivo delle condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente. Tali elementi verranno utilizzati per valutare la misura della proposta di contributo da formulare nel P.I.
4. Per quantificare l'importo del contributo è necessario procedere nel modo sottodescritto:
 - a) definire il fabbisogno economico del nucleo familiare espresso in ISE che si ottiene dalla soglia ISEE moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza relativa ai componenti il nucleo (vedi Tab . 1)

Tab.1 - Schema di riferimento per il calcolo:

Componenti del nucleo	Parametro nucleo
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) calcolare l'importo massimo erogabile ottenuto dalla differenza tra il fabbisogno economico espresso in ISE ed il valore ISE certificato dal soggetto richiedente;
 - c) sottrarre le entrate percepite a qualsiasi titolo e non comprese dalla certificazione ISEE da ciascuno dei componenti il nucleo;
 - d) detrarre le eventuali spese documentate rientranti nelle fattispecie previste dal presente regolamento (vedi tab. 2).
5. Il risultato delle operazioni è l'importo effettivamente erogabile. Gli importi annui vanno rapportati al mese (importo diviso 12). L'importo quantificato può discostarsi da quello erogabile purché ne sia data motivazione nel P.I.

Tab. 2 Calcolo del contributo erogabile:

ISE certificazione utente	Importo MASSIMO erogabile	Altre entrate nucleo	Spese documentate ammissibili	Importo effettivamente erogabile
Si riporta il valore della certificazione ISE dell'utente	Differenza tra il Minimo Vitale e l'ISE certificato	Emolumenti e contributi non compresi nell'Ise certificato a qualsiasi titolo percepiti, quali: * pensione/assegno sociale; * pensione/assegno di invalidità; * indennità di accompagnamento; * indennità di frequenza; * rendite INAIL; * assegno di cura; * sostegno affitti; * assegno di sollievo/buono servizio; * contributo regionale borse di studio, libri di testo e trasporto scolastico; * assegno di maternità; * assegno al nucleo familiare numeroso; * 50% del costo dei servizi assistenziali comunali (tariffa massima applicabile) usufruiti mediamente erogati in un mese(es. pasti; nei casi in cui servizio sia gratuito per utente) * indennità di disoccupazione * assegno per mantenimento/alimenti non imponibili fiscalmente	*SAD *Pasti a domicilio *Telesoccorso *Assistente Familiare (badante) *Trasporto *assegno corrisposto per mantenimento/Alimenti	Differenza tra importo massimo erogabile e altre entrate del nucleo al netto delle spese per assistenza
<p><u>Ulteriori parametri ISEE da considerare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - per ogni ulteriore componente del nucleo: +0,35; - per presenza handicap o invalidità >66%: +0,5 per situazione; - assenza di un genitore in presenza di figli minori: +0,2; - entrambi i coniugi lavoratori con figli minori: +0,2 <p><u>Nota:</u> Rispetto ai contributi regionali si fa riferimento a quanto percepito o che verrà percepito nel corso dell'anno o nei 12 mesi precedenti la richiesta.</p>				

Qualora, nell'anno corrente, si siano verificate situazioni impreviste che abbiano determinato importanti variazioni nella situazione economica si considera la situazione effettiva dichiarata all'atto della domanda, ovvero verrà applicato un abbattimento pari al 30% dell'ultimo Isee in corso di validità.

Art. 14 – DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. I richiedenti il contributo economico sono tenuti a presentare:
 - domanda secondo apposito modello sottoscritta dal richiedente il contributo;
 - attestazione ISEE del richiedente il contributo;
 - ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno/disagio del richiedente o del suo nucleo;
 - altre entrate non assoggettati all'IRPEF e quindi non compresi nell'ISEE.

Art. 15 – ISTRUTTORIA

1. Il cittadino presenta domanda su apposito modulo, corredato dalla documentazione di cui all'art.14.
2. Gli interventi sono erogati a seguito di istruttoria da parte dell'Assistente Sociale, che svolge le opportune verifiche, predispone il P.I. con l'interessato e propone l'intervento da realizzare;
3. Per i nuclei in cui vi siano uno o più componenti seguiti da servizi specialistici dell'Aulss o privati, l'eventuale concessione di contributi economici rappresenta un'integrazione agli interventi posti in essere da tali servizi e pertanto il Servizio Sociale, ai fini dell'istruttoria, può richiedere una relazione scritta relativa al progetto di assistenza implementato dagli stessi.
4. L'istruttoria viene definita in armonia con i regolamenti all'Ente entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dal momento in cui la domanda viene corredata della documentazione necessaria.
5. Il Servizio Sociale comunicherà per iscritto l'esito dell'istruttoria agli interessati e l'eventuale modalità di erogazione del contributo.

Art. 16 – LIMITI DI SPESA DI BILANCIO

Gli interventi di sostegno economico di cui al presente regolamento possono essere effettuati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati.

Art 17 – CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

1. Le persone e i nuclei familiari beneficiari di contributi sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni le modifiche intervenute sulla situazione che ha determinato la concessione del beneficio economico.
2. L'Ufficio Servizi Sociali, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla presa in carico, con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli ed alla possibile sospensione o revoca dei benefici concessi qualora emergano abusi o false dichiarazioni.
3. Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal DPR 445/2000. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri Enti della Pubblica Amministrazione.

Art. 18 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento verrà applicato in via sperimentale per un anno e pubblicato all'Albo Pretorio secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale, ed entra in vigore il 10° giorno successivo alla pubblicazione.
2. Le domande di accesso ai contributi economici che perverranno dopo l'adozione del presente Regolamento verranno da subito istruite con i criteri individuati.